

CREDIT SUISSE BOND FUND MANAGEMENT COMPANY

société anonyme

5, rue Jean Monnet

Lussemburgo

R.C. Lussemburgo B 44 866

Si riporta di seguito il regolamento di gestione di Credit Suisse Bond Fund (Lux), deliberato da Credit Suisse Bond Fund Management Company, nella sua qualità di società di gestione, e approvato da Credit Suisse (Luxembourg) S.A., nella sua qualità di banca depositaria.

CREDIT SUISSE BOND FUND (LUX)

Dicembre 2007

Il presente regolamento di gestione del fondo comune d'investimento («fonds commun de placement») Credit Suisse Bond Fund (Lux) e le sue successive modifiche, ai sensi del successivo articolo 16, regolano i rapporti giuridici tra:

- 1) la società di gestione «Credit Suisse Bond Fund Management Company», una société anonyme con sede legale in Lussemburgo, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Lussemburgo, iscritta nel registro di commercio di Lussemburgo al n. B 44 866 (di seguito indicata come la «società di gestione»);
- 2) Credit Suisse (Luxembourg) S.A., una société anonyme con sede legale in Lussemburgo, 56, Grand-Rue, L-1660 Lussemburgo, iscritta nel registro di commercio di Lussemburgo al n. B 11 756 (la «banca depositaria»);
- 3) i sottoscrittori e titolari delle quote di Credit Suisse Bond Fund (Lux) (i «titolari delle quote»), che con l'acquisto di tali quote accettano il presente regolamento di gestione.

Articolo 1 – Il fondo

Credit Suisse Bond Fund (Lux) (il «fondo») è un fondo comune d'investimento di diritto lussemburghese. Dal punto di vista giuridico, il fondo è una comunione indivisa di valori mobiliari e altri strumenti d'investimento (i «valori mobiliari») tra i titolari delle quote. Nell'ambito del fondo possono essere costituiti in qualsiasi momento singoli comparti, rappresentanti un portafoglio di attività e passività, cui sono collegate specifiche categorie di quote (le «quote di un comparto»). Il fondo è costituito dall'insieme dei singoli comparti. Nei confronti dei titolari delle quote e dei terzi, ciascun comparto viene considerato come un'entità separata. Il fondo viene gestito per conto dei proprietari indivisi (i «titolari delle quote») dalla società di gestione, una società di diritto lussemburghese con sede legale in Lussemburgo, nel rispetto del presente regolamento di gestione e del prospetto informativo del fondo (il «prospetto informativo») ai sensi della legge del 20 dicembre 2002 relativa agli organismi d'investimento collettivo (la «legge del 20 dicembre 2002»). Il patrimonio del fondo è custodito dalla banca depositaria ed è separato da quello della società di gestione.

La società di gestione può costituire per ciascun comparto diverse classi (le «classi di quote») e sottoclassi di quote, tra cui quote a distribuzione dei proventi (le «quote a distribuzione») e quote a capitalizzazione dei proventi (le «quote a capitalizzazione»), come descritto nel prospetto informativo.

I singoli comparti sono descritti nel prospetto informativo. Per ciascuno di essi viene anche stabilita la moneta di riferimento.

Articolo 2 – La società di gestione

Il fondo è gestito per conto dei titolari delle quote dalla società di gestione.

La società di gestione è autorizzata a gestire il fondo per conto dei titolari delle quote, nel rispetto dei limiti stabiliti al successivo articolo 5, e può pertanto acquistare, vendere, sottoscrivere, convertire e prendere in consegna i valori mobiliari, gli strumenti di mercato monetario e gli altri titoli, nonché esercitare tutti i diritti direttamente e indirettamente connessi al patrimonio del fondo.

Il Consiglio di amministrazione della società di gestione stabilisce le linee guida d'investimento dei comparti, in base alla politica e ai limiti indicati nei successivi articoli 4 e 5. Il Consiglio di amministrazione della società di gestione può avvalersi dell'ausilio di un comitato d'investimento, che può essere composto da membri del Consiglio di amministrazione, e di altre persone che agiscono in veste di consulenti per gli investimenti. Il Consiglio di amministrazione può inoltre affidare a dirigenti o dipendenti l'incarico dell'attuazione quotidiana della politica d'investimento e della gestione del patrimonio del fondo. La società di gestione può avvalersi in generale di servizi di informazione, di consulenza e di altro tipo a beneficio del fondo.

Articolo 3 – La banca depositaria

Credit Suisse (Luxembourg) S.A., société anonyme con sede legale in Lussemburgo, è stata nominata in qualità di banca depositaria.

La società di gestione e la banca depositaria possono sciogliere in qualsiasi momento tale rapporto contrattuale, mediante comunicazione scritta da inviarsi con preavviso di tre mesi alla controparte. La revoca della banca depositaria da parte della società di gestione è tuttavia consentita solo a condizione che venga designata un'altra banca depositaria che subentri nelle funzioni e responsabilità stabilite nel presente regolamento di gestione. Inoltre, anche dopo la revoca, la banca depositaria è tenuta a svolgere le sue funzioni per il tutto il tempo necessario al trasferimento dell'intero patrimonio del fondo alla nuova banca depositaria.

In caso di recesso da parte della banca depositaria, la società di gestione è tenuta a nominare entro due mesi un'altra banca depositaria che subentri nelle funzioni e responsabilità stabilite nel presente regolamento di gestione. Anche in questo caso la banca depositaria è tenuta a svolgere le sue funzioni fino al trasferimento del patrimonio del fondo alla nuova banca depositaria.

Il patrimonio del fondo – costituito da tutte le attività liquide, gli strumenti di mercato e i valori mobiliari – è custodito dalla banca depositaria per conto dei titolari delle quote. Con l'approvazione della società di gestione, la banca depositaria può affidare a banche e altre istituzioni finanziarie la custodia dei valori mobiliari e degli strumenti di mercato monetario che non vengono normalmente negoziati in Lussemburgo. La banca depositaria può detenere i valori mobiliari in depositi collettivi presso depositari da essa selezionati con l'approvazione della società di gestione.

Per quanto riguarda i conti correnti e i depositi titoli, la banca depositaria dovrà adempiere gli usuali obblighi bancari. La banca depositaria può disporre del patrimonio del fondo ed effettuare pagamenti a terzi solo su istruzioni della società di gestione e nel quadro del presente regolamento di gestione. La banca depositaria esercita inoltre tutte le funzioni previste dall'articolo 18 della legge del 20 dicembre 2002.

Articolo 4 – Obiettivi e politica d'investimento

Il patrimonio di ciascun comparto viene allocato, nel rispetto del principio della ripartizione del rischio, in valori mobiliari e altri investimenti. Ciascun comparto persegue una politica d'investimento indipendente, come stabilito nel prospetto informativo.

Se non diversamente indicato nella loro politica d'investimento, tutti i comparti possono investire fino al 25 per cento del loro patrimonio netto in obbligazioni convertibili, note convertibili e obbligazioni con warrant.

In aggiunta agli investimenti diretti, tutti i comparti possono effettuare operazioni in future e in opzioni nonché operazioni di swap (swap su tassi d'interesse, total return swap) per finalità di copertura e di efficiente gestione del portafoglio, nel rispetto dei limiti d'investimento stabiliti nel prospetto informativo. I comparti possono inoltre gestire attivamente la loro esposizione valutaria mediante future in cambi e operazioni di swap.

Nel rispetto dei limiti d'investimento di seguito indicati, la società di gestione può anche utilizzare valori mobiliari (credit linked note) nonché tecniche e strumenti (credit default swap) per la gestione del rischio di credito di ciascun comparto.

I comparti possono detenere in via accessoria attività liquide, sotto forma di depositi a vista e vincolati presso istituzioni finanziarie di prim'ordine e strumenti di mercato monetario non aventi natura di valori mobiliari, con scadenza non superiore a 12 mesi, in tutte le monete convertibili. Ciascun comparto può inoltre detenere in via accessoria quote di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari autorizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE, che a loro volta investano in depositi vincolati a breve termine e strumenti di mercato monetario e il cui rendimento sia comparabile a quello di investimenti diretti in depositi vincolati e strumenti di mercato monetario. Tali investimenti, sommati agli eventuali investimenti in altri organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari e/o altri organismi d'investimento collettivo, non possono superare il 10 per cento del patrimonio netto del comparto. Le attività liquide del comparto sono normalmente detenute nella moneta indicata nella relativa moneta di riferimento. In conformità alla politica d'investimento in vigore per ciascun comparto, la società di gestione può specificare altre monete in cui il comparto può investire.

Mediante l'esercizio di diritti di conversione e sottoscrizione o di opzioni e warrant detenuti separatamente dalle obbligazioni con warrant, ciascun comparto può investire in via temporanea fino al 10 per cento del suo patrimonio netto in azioni, altre quote di capitale, buoni di godimento e titoli simili a contenuto azionario.

Nel rispetto dei limiti per gli investimenti più avanti stabiliti, i comparti possono di tempo in tempo effettuare operazioni di prestito titoli.

Articolo 5 – Limiti per gli investimenti

Le seguenti disposizioni si applicano agli investimenti di ciascun comparto:

1) il fondo può investire esclusivamente in:

- a) valori mobiliari e strumenti di mercato monetario quotati o negoziati in un mercato regolamentato; a tal fine si considera come mercato regolamentato qualsiasi mercato per strumenti finanziari nell'ambito dell'UE ai sensi dell'articolo 1, par. 13 della direttiva 93/22/CEE relativa ai servizi d'investimento nel settore dei servizi mobiliari;
- b) valori mobiliari e strumenti di mercato monetario ammessi alla quotazione in un altro mercato di uno Stato membro dell'UE, regolamentato, in regolare funzionamento, riconosciuto e aperto al pubblico;
- c) valori mobiliari e strumenti di mercato monetario negoziati in una borsa valori di uno Stato non membro dell'UE o in un altro mercato regolamentato, in regolare funzionamento, riconosciuto e aperto al pubblico di uno Stato non membro dell'UE e situato in un Paese in Europa, America, Asia, Africa od Oceania;
- d) valori mobiliari e strumenti di mercato monetario di nuova emissione, a condizione che il regolamento di emissione preveda l'obbligo di richiedere l'ammissione ufficiale in una delle borse o dei mercati indicati ai punti a), b) o c), e tale ammissione avvenga entro un anno dall'emissione;
- e) quote/azioni di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) autorizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE o di altri organismi d'investimento collettivo (OIC) ai sensi dell'articolo 1, par. 2, primo e secondo trattino della direttiva 85/611/CEE, domiciliati/aventi sede legale in uno Stato membro dell'UE o in uno Stato non membro dell'UE, a condizione che
 - tali altri OIC siano stati autorizzati in base a disposizioni che li assoggettino a una vigilanza ritenuta, a giudizio dell'organo di regolamentazione responsabile per il fondo, equivalente a quella richiesta dalla legislazione UE in vigore, e che vi sia sufficiente garanzia di cooperazione tra le autorità di vigilanza;
 - il livello di protezione per i titolari delle quote di tali altri OIC sia equivalente a quello previsto per i titolari delle quote di un OICVM di uno Stato membro dell'UE (uno «Stato membro dell'UE»), e in particolare che le disposizioni relative alla custodia separata dei valori patrimoniali, all'assunzione di prestiti, alla concessione di prestiti e alle vendite allo scoperto dei titoli e degli strumenti di mercato monetario siano equivalenti a quelle contenute nella direttiva 85/611/CEE;

- venga fornito un resoconto dell'attività di tali OIC mediante bilanci annuali e relazioni semestrali che permettano di formarsi un'opinione sulle attività e le passività, sull'utile e sulle operazioni effettuate nel periodo in esame;
 - che gli OICVM o altri OIC le cui quote/azioni vengono acquisite non possano, in base ai propri documenti costitutivi, investire più del 10 per cento del loro patrimonio nelle quote/azioni di altri OICVM o altri OIC;
- f) depositi a vista o depositi rimborsabili su richiesta con durata non superiore a 12 mesi presso istituzioni creditizie, a condizione che l'istituzione creditizia abbia la propria sede legale in uno Stato membro dell'UE o, qualora abbia sede legale in uno Stato terzo, sia assoggettata a una supervisione prudenziale ritenuta, a giudizio dell'autorità di regolamentazione responsabile per il fondo, equivalente a quella della legislazione UE in vigore;
- g) strumenti finanziari derivati, inclusi gli strumenti equivalenti regolati mediante il pagamento di un differenziale in contanti, negoziati nei mercati regolamentati di cui alle precedenti lettere a), b) e c), e/o strumenti finanziari derivati non negoziati in borsa (i «derivati OTC»), a condizione che:
- i valori sottostanti siano strumenti ai sensi dell'articolo 41, par. (1) della legge del 20 dicembre 2002 oppure indici finanziari, tassi d'interesse, tassi di cambio o valute in cui il fondo può investire in base agli obiettivi d'investimento indicati nei propri documenti costitutivi;
 - le controparti delle operazioni in derivati OTC siano istituzioni soggette a vigilanza e appartengano alle categorie approvate dall'autorità di regolamentazione competente per il fondo;
 - i derivati OTC siano valutati con frequenza giornaliera in modo affidabile e verificabile e possano in qualsiasi momento, su iniziativa del fondo, essere venduti, ceduti o chiusi con un'operazione di segno contrario al loro valore equo;
- h) strumenti di mercato monetario non negoziati su un mercato regolamentato, ma generalmente scambiati sul mercato monetario, liquidi e con valore calcolabile con precisione in qualsiasi momento, a condizione che l'emissione o l'emittente di tali strumenti sia già soggetto a disposizioni per la protezione dei depositi e degli investitori e che:
- siano emessi o garantiti da un ente governativo centrale, regionale o locale o dalla banca centrale di uno Stato membro dell'UE, dalla Banca centrale europea, dall'UE o dalla Banca europea per gli investimenti, da uno Stato non membro dell'UE o, nel caso di uno Stato federale, da una componente della Federazione, o da un'istituzione internazionale di diritto pubblico cui partecipi almeno uno Stato membro; oppure
 - siano emessi da una società i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati di cui alle precedenti lettere a), b) o c); oppure
 - siano emessi o garantiti da un'istituzione sottoposta a una vigilanza in base ai criteri previsti dalla legislazione UE in vigore oppure emessi o garantiti da un'istituzione soggetta a norme di vigilanza, che osserva a tutti gli effetti, ritenute a giudizio dell'autorità di regolamentazione competente per il fondo almeno equivalenti a quelle previste dalla legislazione UE in vigore;
 - siano emessi da altri emittenti appartenenti a una categoria approvata dall'autorità di regolamentazione competente per il fondo, a condizione che per questi strumenti vi siano disposizioni a protezione degli investitori equivalenti a quelle di cui al primo, secondo o terzo trattino della presente lettera h) e che l'emittente sia una società con capitale proprio (capitale e riserve) non inferiore a 10 milioni di euro (EUR 10.000.000) che redige e pubblica il proprio bilancio d'esercizio secondo le disposizioni della direttiva 78/660/CEE, oppure un'entità giuridica nell'ambito di un gruppo di imprese comprendente una o più società quotate e responsabile del finanziamento del gruppo, oppure un'entità giuridica costituita per il finanziamento di operazioni di cartolarizzazione mediante l'utilizzo di una linea di credito bancaria.
- 2) Indipendentemente dai limiti per gli investimenti di cui al punto 1), lettere a), b) e c), ciascun comparto può
- a) investire fino al 10% del suo patrimonio in valori mobiliari e strumenti di mercato monetario diversi da quelli indicati al punto 1);
 - b) detenere inoltre in via accessoria attività liquide in varie monete.
- 3) A condizione che la società di gestione applichi procedure di risk management che le consentano di monitorare e misurare in qualsiasi momento per ciascun comparto i rischi connessi alle singole posizioni d'investimento nonché la loro incidenza sul profilo di rischio complessivo, e utilizzi a tal fine procedure che permettano di determinare in modo preciso e indipendente il valore dei derivati OTC, ciascun comparto può effettuare operazioni in cambi secondo le disposizioni più avanti indicate e/o utilizzare altri strumenti (opzioni call e put) e/o tecniche relativi a valori mobiliari, strumenti di mercato o indici di borsa.
- a) A tale riguardo, ciascun comparto può acquistare opzioni call e put su valori mobiliari, indici di borsa e altri strumenti finanziari consentiti. Ciascun comparto può inoltre vendere opzioni call su valori mobiliari, indici di borsa e altri strumenti finanziari consentiti, a condizione che detenga i titoli sottostanti, corrispondenti opzioni call, o altri strumenti che forniscano una copertura sufficiente per gli impegni derivanti da tali contratti, o se tali operazioni sono coperte da contratti di segno contrario o strumenti simili. In caso di vendita di opzioni put su valori mobiliari, indici di borsa e altri strumenti finanziari consentiti, il controvalore delle obbligazioni assunte deve essere coperto per tutta la durata del contratto da attività liquide, strumenti di mercato monetario o titoli di debito a breve termine con scadenza non superiore a 12 mesi.
 - b) Ciascun comparto può effettuare operazioni di acquisto e vendita a termine su indici di borsa e su tutti gli altri tipi di strumenti finanziari ai fini della copertura dalle oscillazioni sfavorevoli delle quotazioni e per altri scopi.

c) Ai fini della gestione del rischio di tasso d'interesse, ciascun comparto può acquistare e vendere future su tassi d'interesse e opzioni call e put su tassi d'interesse, a condizione che gli impegni assunti non superino il valore dei valori mobiliari detenuti in portafoglio nella relativa moneta.

d) In aggiunta alle operazioni soprammenzionate e nel rispetto delle disposizioni e dei limiti contenuti nel presente punto 3), ciascun comparto può effettuare operazioni di acquisto o vendita di future o opzioni su qualsiasi strumento finanziario nonché effettuare operazioni di swap (swap su tassi d'interesse, swap su tassi d'interesse e valute, total return swap) ai fini di una efficiente gestione del portafoglio, a condizione che la controparte sia una istituzione finanziaria di prim'ordine specializzata in questo tipo di transazioni. Con tali operazioni il comparto non può in nessun caso discostarsi dall'obiettivo d'investimento indicato nel presente prospetto informativo. Il rischio complessivo associato alle operazioni di swap non può superare il totale del patrimonio netto del relativo comparto.

Inoltre, nel caso di operazioni di total return swap, il rischio complessivo con un'unica controparte non può superare il 10 per cento del patrimonio del comparto. Le controparti di tali operazioni devono disporre in ogni momento di liquidità sufficiente per soddisfare le loro obbligazioni a condizioni di mercato. I valori sottostanti alle operazioni di total return swap devono soddisfare i requisiti dell'articolo 41 (1) della legge del 20 dicembre 2002.

Il valore delle operazioni di total return swap viene calcolato con frequenza regolare in base a criteri comprensibili e trasparenti. La società di gestione e il revisore contabile controllano la comprensibilità e la trasparenza dei criteri di valutazione e vigilano sulla loro applicazione.

e) Ai fini della gestione del rischio di credito, la società di gestione può anche effettuare operazioni di credit default swap (i «CDS»), a condizione che la controparte sia una istituzione finanziaria di prim'ordine specializzata in questo tipo di transazioni. In tali operazioni, sia la parte contraente che il debitore sono soggetti in qualsiasi momento ai limiti per gli investimenti stabiliti al successivo punto 4) e devono essere conformi alla politica d'investimento generale descritta nel presente prospetto informativo nonché alla politica d'investimento specifica del comparto.

I CDS vengono utilizzati per la copertura del rischio di credito connesso alle obbligazioni acquisite da un comparto. Il rischio di credito viene trasferito dall'acquirente della protezione al venditore della protezione a fronte del pagamento di un premio periodico. Di conseguenza, il tasso d'interesse di un'obbligazione con rischio di credito relativamente più elevato presente nel portafoglio del comparto viene scambiato con il tasso d'interesse di un'obbligazione con rischio di credito relativamente più basso. In qualsiasi momento, al verificarsi di un evento creditizio (ad es. l'insolvenza dell'emittente dell'obbligazione) la controparte è obbligata a ritirare l'obbligazione a un prezzo prefissato (ad es. il valore nominale dell'obbligazione). In alternativa, il regolamento può anche essere effettuato mediante il pagamento di un differenziale in contanti.

I CDS possono anche essere effettuati per finalità diverse dalla copertura.

In qualità di venditore della protezione, il fondo ha la possibilità di costituire in modo conveniente un'esposizione verso titoli di un determinato debitore non negoziati su mercati regolamentati o illiquidi. In generale, lo spread nel caso di un investimento diretto in titoli relativamente illiquidi di un debitore è nettamente superiore e pertanto può influire negativamente sul rendimento di un comparto.

Se non diversamente indicato nel capitolo 4, «Principi d'investimento» del prospetto informativo, e a condizione che il rischio complessivo dei derivati non superi il 100 per cento del totale del patrimonio netto del rispettivo comparto, i comparti possono effettuare operazioni di credit default swap (CDS) per finalità diverse dalla copertura fino al 100 per cento del loro totale del patrimonio netto, anche se gli impegni derivanti dalle posizioni di acquisto della protezione e di vendita della protezione non possono complessivamente superare il patrimonio netto del rispettivo comparto.

Gli impegni derivanti dalle operazioni di CDS corrispondono al valore nominale dei valori di riferimento sottostanti.

Il valore delle operazioni di CDS viene calcolato con frequenza regolare in base a criteri comprensibili e trasparenti. La società di gestione e il revisore contabile controllano la comprensibilità e la trasparenza dei criteri di valutazione e vigilano sulla loro applicazione.

f) La società di gestione può anche utilizzare ai fini della gestione del rischio di credito di ciascun comparto valori mobiliari come le «credit linked note» («CLN»), a condizione che queste siano emesse da istituzioni finanziarie di prim'ordine e rispettino in qualsiasi momento i limiti per gli investimenti riportati al successivo punto 4). Una CLN è un'obbligazione emessa dall'acquirente della protezione, che viene rimborsata al suo valore nominale alla scadenza se non si verifica l'evento creditizio in precedenza stabilito. Se tale evento creditizio si verifica, la CLN viene rimborsata a una data determinata previa deduzione di un importo compensativo. Le CLN prevedono pertanto, oltre al valore nominale e agli interessi, un premio per il rischio che l'emittente paga all'investitore per il diritto di rimborsare un minore importo al verificarsi di un evento creditizio. I comparti possono investire esclusivamente in CLN aventi natura di valori mobiliari ai sensi dell'articolo 41 (1) della legge del 20 dicembre 2002. I limiti per gli investimenti riportati al successivo punto 4) si riferiscono sia all'emittente sia alle unità sottostanti.

g) Per la protezione del rischio di cambio, ciascun comparto può effettuare operazioni di vendita a termine in cambi o operazioni di swap su valute con istituzioni creditizie di prim'ordine specializzate in questo tipo di transazioni. Considerato che queste operazioni sono effettuate per finalità di copertura, vi deve essere un collegamento diretto tra queste operazioni e i valori patrimoniali per cui viene effettuata la copertura, ovvero il valore complessivo di tali operazioni in ciascuna singola moneta non può superare il valore complessivo dei valori patrimoniali denominati in tale moneta, e la durata di tali operazioni non può superare il periodo per il quale i valori patrimoniali sono detenuti dal comparto.

Il comparto può inoltre effettuare operazioni di copertura per un'altra moneta (moneta di esposizione) nei confronti della moneta di riferimento, vendendo al posto della moneta di esposizione un'altra moneta strettamente correlata con tale moneta, a condizione che vi sia un'elevata probabilità che le due monete abbiano un analogo andamento.

A condizione che con tali operazioni il comparto non si discosti dall'obiettivo e dalla politica d'investimento stabiliti nel presente prospetto informativo, ciascun comparto può vendere una moneta verso cui è esposto e acquistare una o più altre monete consentite, a condizione che tali operazioni di copertura costituiscano uno strumento efficiente per ottenere l'esposizione d'investimento e valutaria desiderata.

L'esposizione a termine in cambi venduta da un comparto non può superare l'esposizione degli investimenti sottostanti; ciò vale sia per le singole monete che per l'esposizione valutaria complessiva.

Il rischio complessivo associato alle operazioni in derivati non può superare il totale del patrimonio netto del relativo comparto. Per quanto riguarda il calcolo del rischio, si deve tenere conto del valore di mercato degli strumenti sottostanti, dei premi pagati, del rischio di credito della controparte, delle future oscillazioni di mercato e del tempo necessario per il realizzo delle posizioni. I derivati acquistati per finalità di copertura, in tutto o in parte, delle posizioni di portafoglio contro le variazioni del rischio di mercato non sono considerati in questo calcolo. Questa possibilità è consentita solo nei casi in cui l'effetto di riduzione del rischio è evidente e fuori da ogni dubbio. La funzione Risk Management della società di gestione vigila sul rispetto di questa disposizione in conformità ai requisiti della circolare 07/308 emessa dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le vendite di opzioni call su valori mobiliari assistite da adeguata copertura non vengono considerate nel calcolo. Nel quadro della strategia d'investimento di un comparto e nel rispetto dei limiti definiti al punto 4), lettera e), il fondo può effettuare operazioni in derivati, a condizione che il rischio complessivo degli strumenti sottostanti non superi i limiti per gli investimenti specificati al punto 4). Nel calcolo dei limiti per gli investimenti di cui al punto 4) non si considerano i derivati basati su indici. I derivati incorporati in un valore mobiliare o in uno strumento di mercato monetario entrano nel calcolo dei limiti di cui alla presente lettera g) del punto 3).

Tutti gli strumenti e i contratti citati al punto 3) devono soddisfare i requisiti di cui al punto 1) lettera g).

Per i comparti registrati presso la Financial Supervisory Commission di Taiwan si applicano altri limiti per gli investimenti specifici, consultabili presso la sede legale della società di gestione e l'amministrazione centrale nel normale orario d'ufficio.

Attualmente sono registrati presso la Financial Supervisory Commission di Taiwan i seguenti comparti:

- Credit Suisse Bond Fund (Lux) Euro,
- Credit Suisse Bond Fund (Lux) US\$.

- 4) a) Ciascun comparto non può investire più del 10 per cento del suo patrimonio in valori mobiliari o strumenti di mercato monetario di uno stesso emittente. Inoltre, il valore complessivo dei valori mobiliari e degli strumenti di mercato monetario degli emittenti nei quali il comparto investe più del 5 per cento del suo patrimonio netto non può superare il 40 per cento del suo patrimonio netto. Un comparto non può investire più del 20 per cento del suo patrimonio in depositi presso una stessa istituzione. Il totale del rischio di controparte collegato alle operazioni di un comparto in derivati OTC non può superare le seguenti percentuali

- 10 per cento del patrimonio netto se la controparte è un'istituzione ai sensi della lettera f) del punto 1);
- 5 per cento del patrimonio netto negli altri casi.

- b) Il limite del 40 per cento di cui al punto 4) lettera a) non si applica ai depositi e alle operazioni in derivati OTC effettuate con istituzioni finanziarie soggette a vigilanza.

Indipendentemente dal limite di cui al punto 4) lettera a), ciascun comparto può investire fino al 20 per cento del suo patrimonio con una stessa istituzione in una combinazione di

- valori mobiliari e strumenti di mercato monetario emessi da tale istituzione, e/o
- depositi presso tale istituzione, e/o
- rischi collegati a derivati OTC relativi a tale istituzione.

- c) Il limite del 10 per cento di cui al punto 4) lettera a) è aumentato al 35 per cento per i valori mobiliari o gli strumenti di mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro dell'UE o dai suoi enti territoriali, da uno Stato non membro dell'UE o da istituzioni internazionali di diritto pubblico, cui partecipano uno o più Stati membri.

- d) Il limite del 10 per cento di cui al punto 4) lettera a) è aumentato al 25 per cento per alcuni titoli di debito emessi da un'istituzione creditizia con sede in uno Stato membro dell'EU soggetta a supervisione prudenziale sulla base di disposizioni di legge miranti alla protezione dei titolari di tali titoli di debito. In particolare, il ricavato dell'emissione di tali titoli di debito deve essere investito, nel rispetto dei requisiti di legge, in valori patrimoniali sufficienti a coprire per tutta la durata dei titoli di debito le obbligazioni dagli stessi derivanti e vincolati per il rimborso del capitale e degli interessi in caso di insolvenza dell'emittente. Se un comparto investe più del 5 per cento del suo patrimonio in titoli di debito ai sensi della presente lettera d), il valore complessivo di questi investimenti non può superare l'80 per cento del valore del patrimonio netto del comparto.

- e) I valori mobiliari e gli strumenti di mercato monetario di cui al punto 4) lettere c) e d) non vengono considerati nel calcolo del limite del 40 per cento di cui al punto 4) lettera a). I limiti di cui alle lettere a), b), c) e d) non possono essere cumulati; ai sensi delle lettere a), b), c) e d) gli investimenti effettuati in valori mobiliari o strumenti di mercato monetario di uno stesso emittente, in depositi presso tale emittente o in operazioni in derivati con lo stesso non possono pertanto in nessun caso superare il 35 per cento del patrimonio netto di un comparto. Le società che appartengono a uno stesso gruppo di imprese ai fini della redazione del bilancio consolidato ai sensi della direttiva 83/349/CEE o in base ai principi contabili internazionali riconosciuti sono considerate come un'unica istituzione per la determinazione della conformità ai limiti per gli investimenti specificati nel presente punto 4). Il valore complessivo degli investimenti in valori mobiliari e strumenti di mercato monetario di uno stesso gruppo di imprese non può superare il 20 per cento del patrimonio netto del comparto.

- f) Il limite del 10 per cento di cui al punto 4) lettera a) è aumentato al 100 per cento per i valori mobiliari e gli strumenti di mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro dell'OCSE. In tal caso il comparto deve detenere valori mobiliari o strumenti di mercato monetario di almeno sei emissioni diverse e i valori mobiliari o gli strumenti di mercato monetario di una singola emissione non possono superare il 30 per cento del patrimonio netto del comparto.

5. Ciascun comparto non può investire più del 10 per cento del suo patrimonio netto in quote/azioni di altri OICVM e/o altri OIC ai sensi del punto 1), lettera e).

Se un comparto acquista quote/azioni di altri OICVM o altri OIC, direttamente o indirettamente gestiti dalla stessa società di gestione o da una società collegata alla società di gestione per effetto di gestione o controllo comune o di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10 per cento del capitale proprio o dei diritti di voto, tale società di gestione o altra società non può addebitare commissioni per la sottoscrizione o il rimborso delle quote/azioni di questi altri OICVM o altri OIC tramite il comparto e non può addebitare alcuna commissione tramite il comparto per la sottoscrizione o il rimborso delle quote di tali OICVM e/o altri OIC, né può addebitare alcuna commissione di gestione relativamente alle posizioni in tali quote/azioni, salvo che questi altri OICVM e/o altri OIC non applichino commissioni di gestione.

Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che, per gli investimenti nelle quote/azioni di altri OICVM e/o altri OIC, gli stessi costi possono in generale derivare sia a livello del comparto che a livello dell'altro OICVM od OIC.

6. Ciascun comparto può effettuare operazioni di acquisto o vendita di valori mobiliari nell'ambito di operazioni di repurchase agreement con istituzioni finanziarie di prim'ordine specializzate in questo tipo di transazioni, fino al 10 per cento del suo valore del patrimonio netto. Per tutta la durata dell'operazione di repurchase agreement, il comparto non può vendere i valori mobiliari oggetto dell'operazione prima del riacquisto degli stessi da parte dell'istituzione finanziaria contraente o della scadenza del termine per il riacquisto. La società di gestione deve verificare che il valore complessivo delle operazioni di repurchase agreement rimanga entro un livello tale da consentire in ogni momento al comparto di fare fronte alle obbligazioni connesse al rimborso delle sue quote.
7. a) Il patrimonio del fondo non può essere investito in titoli comportanti un diritto di voto tale da permettere al fondo di esercitare un'influenza rilevante sulla direzione di un emittente.
- b) Il fondo non può inoltre acquisire più del:
 - 10 per cento delle azioni senza diritto di voto di un unico emittente;
 - 10 per cento dei titoli di debito di uno stesso emittente;
 - 25 per cento delle quote di uno stesso OICVM e/o altro OIC;
 - 10 per cento degli strumenti di mercato monetario dello stesso emittente.

Negli ultimi tre casi menzionati, il limite può non essere rispettato qualora al momento dell'acquisto non sia possibile calcolare l'importo lordo dei titoli di debito, degli strumenti di mercato monetario oppure l'importo netto delle quote/azioni in circolazione.

I limiti di cui alle lettere a) e b) non si applicano:

- ai valori mobiliari e strumenti di mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro dell'UE o dai suoi enti territoriali;
 - ai valori mobiliari e strumenti di mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato non membro dell'UE;
 - ai valori mobiliari e agli strumenti di mercato monetario emessi da istituzioni internazionali di diritto pubblico, cui partecipano uno o più Stati membri dell'UE;
 - alle azioni mediante le quali un comparto acquisisce una partecipazione nel capitale di una impresa avente sede in un Paese al di fuori dell'UE e che investe la maggior parte del suo patrimonio in titoli di emittenti di tale Paese, nei casi in cui la legge locale impedisce qualsiasi altra possibilità d'investimento nei titoli di emittenti di tale Paese. Questa deroga è comunque applicabile solo nel caso in cui la politica d'investimento dell'impresa con sede in un Paese al di fuori dell'UE sia compatibile con i limiti di cui ai punti 4), lettere da a) a e), 5) e 7), lettere a) e b).
8. La società di gestione non può contrarre prestiti per i comparti, ad eccezione
 - a) dei prestiti per l'acquisto di valute mediante operazioni «back to back»;
 - b) dei prestiti di breve durata e di importo non superiore al 10 per cento del patrimonio netto del comparto.
 9. Il fondo non può concedere prestiti né costituirsi come garante a favore di terzi.
 10. Ciascun comparto può effettuare operazioni di prestito titoli concernenti i valori mobiliari del suo portafoglio, se ciò avviene nel rispetto delle disposizioni e procedure di istituzioni di clearing di titoli o di altre istituzioni finanziarie specializzate in questo tipo di transazioni. Tali operazioni non possono avere durata superiore a 30 giorni e riguardare più della metà del portafoglio titoli del comparto, a meno che tali contratti non possano essere risolti in ogni momento e i titoli prestati restituiti.

Il comparto deve inoltre di norma ricevere un collaterale, il cui valore per tutta la durata dell'operazione di prestito titoli non deve essere inferiore al valore complessivo dei titoli prestati. Tale collaterale deve essere concesso sotto forma di

- (i) garanzie di banche di prim'ordine;
 - (ii) attività liquide;
 - (iii) quote/azioni di OIC di mercato monetario o di OIC investiti in attività liquide con il massimo rating attribuito da un'agenzia di rating riconosciuta; e/o
 - (iv) titoli emessi o garantiti da uno Stato membro dell'OCSE o dai suoi enti territoriali, oppure da istituzioni e organismi internazionali a carattere comunitario, regionale o mondiale;
- e vincolato a favore del comparto fino alla scadenza del prestito titoli.
11. Il patrimonio del fondo non può essere investito in immobili, metalli preziosi o certificati ad essi relativi, merci o documenti rappresentativi di merci, o in titoli emessi dalla società di gestione.
 12. Il fondo non può effettuare vendite allo scoperto di valori mobiliari o strumenti di mercato monetario.
 13. Tranne che per le assunzioni di prestito effettuate nel rispetto dei limiti indicati nel presente prospetto informativo, la società di gestione non può costituire in garanzia i valori patrimoniali del fondo o utilizzarli come collaterale. In tali casi, non può costituire in garanzia o utilizzare come collaterale più del 10 per cento del patrimonio di un comparto. Le garanzie che devono di norma essere prestate a sistemi di clearing di titoli o sistemi di

pagamento riconosciuti in base ai loro rispettivi regolamenti per assicurare lo svolgimento delle operazioni all'interno di tali sistemi e i margini di garanzia d'uso per le operazioni in derivati non devono essere considerate come una costituzione di garanzia ai sensi della presente disposizione.

I limiti soprammenzionati non si applicano in caso di esercizio di diritti di opzione.

I limiti di cui al punto 4) possono non essere rispettati nei primi sei mesi dall'autorizzazione ufficiale di un comparto in Lussemburgo, a condizione che gli investimenti siano effettuati in base al principio della ripartizione del rischio.

Se i limiti soprammenzionati vengono superati per ragioni al di fuori del controllo della società di gestione o a seguito dell'esercizio di diritti di sottoscrizione, la società di gestione dovrà porre rimedio alla situazione in via prioritaria, tenendo in debito conto gli interessi dei titolari delle quote.

La società di gestione è autorizzata a stabilire in ogni momento nuovi limiti per gli investimenti nell'interesse dei titolari delle quote, a condizione che tali limiti per gli investimenti siano necessari per rispettare le norme legislative e regolamentari dei Paesi in cui vengono o verranno collocate o vendute le quote del fondo.

Articolo 6 – Emissione delle quote

Le quote di ciascun comparto sono emesse dalla società di gestione in qualsiasi giorno lavorativo bancario (secondo la definizione di cui all'articolo 9). L'emissione delle quote avviene dopo la ricezione del prezzo di emissione con buona data valuta da parte della banca depositaria o del distributore centrale.

La società di gestione può nominare terzi in qualità di agenti di distribuzione, autorizzandoli all'emissione delle quote.

Nell'ambito della sua attività di distribuzione, la società di gestione ha la facoltà di vietare o limitare la vendita delle quote a persone fisiche o giuridiche in determinati Paesi e territori qualora tale vendita sia pregiudizievole per il fondo oppure in contrasto con la legislazione del Paese in questione.

La società di gestione può anche stabilire un requisito minimo di investimento per ciascuna classe o sottoclasse di quote, come indicato nel prospetto informativo.

La società di gestione può inoltre:

- a) rifiutare a sua discrezione le richieste di sottoscrizione;
- b) procedere in qualsiasi momento al rimborso delle quote detenute da titolari non autorizzati all'acquisto o alla detenzione delle quote.

La società di gestione si riserva altresì il diritto di limitare l'entità di singoli comparti e di sospendere l'emissione di ulteriori quote, qualora lo ritenga necessario nell'interesse della regolare gestione degli investimenti del fondo. Tali modifiche saranno rese note dalla società di gestione.

Salvo che nel caso di stampa dei certificati rappresentativi delle quote, è consentita l'emissione di frazioni di quote (fino alla terza cifra decimale). I relativi diritti vengono esercitati in misura proporzionale. Le classi e sottoclassi di quote del fondo sono descritte nel prospetto informativo.

La società di gestione può effettuare frazionamenti o raggruppamenti di quote nell'interesse dei titolari delle quote.

Articolo 7 – Prezzo di emissione

Nel periodo di prima emissione, il prezzo di emissione unitario per le quote di ciascuna classe viene stabilito dalla società di gestione. Nel prezzo di prima emissione possono essere incluse commissioni, come descritto nel prospetto informativo del fondo. Dopo il periodo di prima emissione, il prezzo di emissione delle quote è pari al valore del patrimonio netto applicabile nel giorno di ricezione dell'ordine di acquisto o, se previsto dal prospetto informativo per il singolo comparto, nel secondo giorno successivo alla ricezione di tale ordine, maggiorato in ogni caso di una commissione di intermediazione fino a un massimo del 5% del valore del patrimonio netto. La suddetta commissione va a favore delle banche e delle altre istituzioni finanziarie incaricate della distribuzione delle quote. Sono inoltre a carico dell'acquirente tutte le eventuali imposte relative all'emissione.

Il pagamento del prezzo di emissione, maggiorato delle eventuali commissioni di intermediazione, deve pervenire entro due giorni lavorativi bancari (secondo la definizione di cui all'articolo 9) dalla determinazione del prezzo di emissione.

Per i pagamenti pervenuti dopo tale termine, il prezzo di emissione unitario viene maggiorato tenendo conto dell'incremento del valore del patrimonio netto fino alla ricezione del pagamento.

In ogni caso la società di gestione può decidere, in via discrezionale, di accettare la richiesta di sottoscrizione solo alla ricezione dell'importo del pagamento in forma liberamente disponibile da parte della banca depositaria.

Articolo 8 – Certificati rappresentativi delle quote

Le quote emesse in forma dematerializzata possono essere detenute tramite depositari collettivi, nel qual caso i titolari delle quote ricevono dal depositario da loro scelto (ad es. la loro banca o il loro broker) una conferma di deposito relativamente alle quote di loro pertinenza, oppure direttamente su un conto dei titolari delle quote registrato sui libri contabili del fondo, tenuti per conto del fondo e dei titolari delle quote dall'amministrazione centrale. Le quote detenute presso un depositario possono essere trasferite su un conto dei titolari delle quote presso l'amministrazione centrale, su un conto di un altro depositario riconosciuto dalla società di gestione oppure presso Euroclear o Clearstream

Banking System S.A.. Viceversa, le quote detenute su un conto dei titolari delle quote presso l'amministrazione centrale possono essere trasferite in qualsiasi momento su un conto presso un depositario.

Su richiesta, per alcune classi di quote specificate nel prospetto informativo, possono essere emessi e consegnati in Lussemburgo i certificati rappresentativi delle quote. A seguito di tale consegna, il corrispondente numero di quote viene registrato su un conto a nome dei titolari delle quote presso il depositario o l'amministrazione centrale. La richiesta di consegna dei certificati rappresentativi delle quote registrate su un conto presso l'amministrazione centrale deve essere presentata direttamente all'amministrazione centrale dal titolare delle quote (o da una persona in possesso di regolare procura). La richiesta di consegna dei certificati rappresentativi delle quote registrate su un conto presso un depositario deve essere presentata al rispettivo depositario.

I suddetti certificati possono essere emessi in tagli da 1, 10, 100 e 1.000 quote. Ciascun certificato rappresentativo delle quote viene firmato dalla società di gestione e dalla banca depositaria e in entrambi i casi la firma può essere riprodotta meccanicamente.

Articolo 9 – Valore del patrimonio netto

Il valore del patrimonio netto delle quote di ciascun comparto viene determinato nella moneta di riferimento del comparto e calcolato dalla società di gestione in Lussemburgo in ogni giorno di normale apertura per le banche in Lussemburgo (di seguito indicato come un «giorno di valutazione»). Se un giorno di valutazione coincide con un normale giorno festivo nei Paesi le cui borse valori o altri mercati rivestono un'importanza determinante per la valutazione della maggior parte delle attività del comparto, il valore del patrimonio netto unitario di tale comparto può, in via di eccezione, non essere calcolato in tale giorno di valutazione.

Al fine del calcolo del valore del patrimonio netto, le attività e passività del comparto vengono attribuite alle singole classi di quote, e il calcolo viene effettuato dividendo il valore del patrimonio netto del comparto per il numero complessivo delle quote in circolazione per il relativo comparto. Se il comparto in questione ha più di una classe di quote, la parte del valore del patrimonio netto del comparto attribuibile alla particolare classe viene divisa per il numero delle quote in circolazione per tale classe.

Ciascun comparto è costituito da un portafoglio comune a tutte le classi di quote. Inoltre, per una o più classi di quote è possibile detenere attività specifiche separate dal portafoglio comune. Analogamente, oltre alle passività comuni a tutte le classi di quote, per una o più classi di quote è possibile contrarre passività specifiche.

La parte del portafoglio comune a tutte le classi di quote di un comparto e di pertinenza di una singola classe di quote viene determinata considerando le emissioni, i rimborsi e le distribuzioni, nonché i pagamenti relativi alle emissioni specifiche per una classe di quote o gli introiti di proventi relativi alle attività di una specifica classe di quote o il ricavato delle vendite, applicando i criteri di valutazione di seguito indicati.

La percentuale del patrimonio netto del portafoglio comune a un comparto e di pertinenza di una singola classe di quote viene determinata nel seguente modo:

- a) inizialmente la percentuale del valore netto del portafoglio comune di pertinenza di una singola classe di quote è pari al valore dei pagamenti ricevuti per le quote di ciascuna classe di quote e del rispettivo prezzo di emissione versato nel portafoglio alla prima emissione delle quote di una nuova classe;
- b) tale percentuale del valore netto del portafoglio comune di pertinenza di una singola classe di quote aumenta per effetto dell'emissione di ulteriori quote per la specifica classe e del versamento nel portafoglio del relativo prezzo di emissione;
- c) se il fondo acquista valori patrimoniali per una specifica classe di quote o sostiene spese per una specifica classe di quote (il che comprende anche una maggiore proporzione di spese rispetto a quelle di altre classi di quote), se effettua distribuzioni specifiche o se paga il prezzo di rimborso per le quote di una classe, la percentuale del valore netto del portafoglio comune viene ridotta dal costo di acquisto dei valori patrimoniali specifici per la classe, dalle spese sostenute specificamente per la classe, dalle distribuzioni a favore delle quote di tale classe o dal prezzo di rimborso pagato in occasione del rimborso delle quote della classe;
- d) il valore delle attività specifiche per una classe e il totale delle passività specifiche per una classe viene attribuito esclusivamente alle classi di quote interessate e aumenta o riduce il valore del patrimonio netto delle quote di tale classe o classi di quote.

L'allocazione delle attività e passività del fondo tra i diversi comparti viene effettuata nel seguente modo:

- a) il prezzo di emissione ricevuto dal fondo all'emissione delle quote e la riduzione delle attività del fondo dovuta ai rimborsi delle quote (o alle distribuzioni a favore delle quote) viene allocata al comparto di appartenenza delle quote;
- b) le attività acquistate per investimento del prezzo di emissione delle quote e il reddito che ne deriva, nonché l'aumento di valore di tali investimenti allocati a un comparto, sono allocati al comparto in questione;
- c) le passività, le spese e le riduzioni di valore in relazione agli investimenti del fondo o altre operazioni riferite a uno specifico comparto sono allocate a tale comparto;
- d) in caso di utilizzo di operazioni in cambi, di strumenti o di tecniche finanziarie strettamente collegate a uno specifico comparto, le conseguenze del loro utilizzo sono a carico del comparto;
- e) se le attività, il reddito, l'aumento di valore, le passività, le spese o le riduzioni di valore, nonché l'utilizzo di operazioni in cambi, delle transazioni, degli strumenti o delle tecniche sono strettamente collegati con diversi comparti, essi saranno divisi tra i comparti in base al rapporto con cui si riferiscono a ciascuno dei comparti. Questa allocazione viene effettuata in relazione al patrimonio netto relativo dei rispettivi comparti, se la società di gestione reputa che questo sia il metodo migliore.

Il valore del patrimonio netto di ciascun comparto viene calcolato come segue:

- a) i valori mobiliari quotati o negoziati regolarmente in una borsa valori, vengono valutati in base all'ultimo prezzo negoziato disponibile. Se per un particolare giorno di valutazione tale prezzo non è disponibile, ma viene quotato un prezzo mid (media tra il prezzo bid e ask) di chiusura o un prezzo bid di chiusura, si può utilizzare tale prezzo mid di chiusura o, in alternativa, il prezzo bid di chiusura;
- b) per i valori mobiliari negoziati in diverse borse valori, la valutazione viene effettuata con riferimento alla borsa valori nella quale tali valori vengono maggiormente trattati;
- c) nel caso dei valori mobiliari scarsamente negoziati in una borsa valori ma per i quali esiste un mercato secondario con libere negoziazioni regolamentate tra intermediari in titoli, con conseguente formazione di un prezzo di mercato, la valutazione può essere effettuata sulla base di tale mercato secondario;
- d) i valori mobiliari negoziati su un mercato regolamentato sono valutati allo stesso modo di quelli quotati in una borsa valori;
- e) i valori mobiliari non quotati in una borsa valori e non negoziati in un mercato regolamentato vengono valutati in base all'ultimo prezzo di mercato disponibile. Se tale prezzo non è disponibile, la società di gestione effettua la valutazione in base ad altri criteri da essa stabiliti, con riferimento al prezzo di presumibile realizzo, il cui valore deve determinare con diligenza e in buona fede;
- f) ai derivati si applicano i criteri soprammenzionati;
- g) i depositi fiduciari e i depositi vincolati vengono valutati al valore nominale, con la maggiorazione degli interessi maturati;
- h) il prezzo di valutazione di uno strumento di mercato monetario parte dal prezzo di acquisto e viene progressivamente aumentato fino al prezzo di rimborso, tenendo costante il tasso di rendimento iniziale. In caso di variazioni significative delle condizioni di mercato, la base di valutazione dello strumento viene allineata ai nuovi rendimenti di mercato;
- i) i titoli con scadenza o vita residua inferiore a sei mesi possono comunque essere valutati come segue: il prezzo di valutazione di un investimento parte dal prezzo netto d'acquisto (o dal prezzo al momento in cui la vita residua scende al di sotto di sei mesi) e viene progressivamente aumentato fino al prezzo di rimborso, tenendo costante il tasso di rendimento in base al prezzo d'acquisto o del momento in cui la vita residua scende al di sotto di sei mesi. In caso di variazioni significative delle condizioni di mercato, la base di valutazione dell'investimento viene allineata ai nuovi rendimenti di mercato.

Gli importi risultanti da tali valutazioni vengono convertiti nella moneta di riferimento di ciascun comparto al cambio mid in vigore. Le operazioni in cambi effettuate per finalità di copertura valutaria vengono considerate quando si esegue tale conversione.

Se, per circostanze particolari o modificate, non è possibile procedere a una valutazione secondo i criteri soprammenzionati o la valutazione risulta non corretta, la società di gestione può utilizzare principi di valutazione diversi, di generale accettazione e verificabili dal revisore contabile, per la determinazione del valore del patrimonio del fondo.

Il valore del patrimonio netto unitario viene arrotondato per eccesso o per difetto, a seconda dei casi, alla più piccola unità della moneta di riferimento utilizzata.

Il valore del patrimonio netto di uno o più comparti può anche essere convertito in altre monete, se la società di gestione decide di effettuare le emissioni e i rimborsi delle quote in una o più altre monete. Se la società di gestione stabilisce queste monete, il valore del patrimonio netto unitario in tali monete viene arrotondato per eccesso o per difetto alla rispettiva unità decimale più vicina.

La società di gestione può di tempo in tempo ridurre o aumentare il valore del patrimonio netto unitario mediante frazionamenti (split) o raggruppamenti.

La valutazione delle singole classi di quote viene effettuata nella moneta di riferimento del rispettivo comparto. Il valore del patrimonio netto consolidato del fondo è espresso in franchi svizzeri.

Articolo 10 – Sospensione del calcolo del valore del patrimonio netto e dell'emissione, del rimborso e della conversione delle quote

La società di gestione può sospendere il calcolo del valore del patrimonio netto e/o l'emissione, il rimborso e la conversione delle quote quando una parte rilevante del patrimonio del comparto

- a) non può essere valutata a causa della chiusura di una borsa o di un mercato in un giorno diverso dai normali giorni festivi, o quando le negoziazioni in tale borsa o mercato sono sospese o limitate; oppure
- b) non è liberamente accessibile a causa di un evento politico, economico, militare, monetario o di altro tipo al di fuori del controllo della società di gestione che impedisce di disporre del patrimonio del comparto, o tale disposizione può essere pregiudizievole nell'interesse dei titolari delle quote; oppure
- c) non può essere valutata a causa dell'interruzione delle reti di comunicazione o per altre ragioni che rendono la valutazione impossibile; oppure

- d) non è disponibile per la negoziazione a causa di restrizioni sui cambi o di altro tipo che impediscono il trasferimento dei valori patrimoniali, o è possibile dimostrare in modo oggettivo che le transazioni non possono essere effettuate a normali tassi di cambio.

La sospensione del calcolo del valore del patrimonio netto di un comparto non influisce sul calcolo del valore del patrimonio netto degli altri comparti, se nessuna delle suddette condizioni si applica a tali comparti.

Gli investitori che hanno chiesto l'emissione, il rimborso o la conversione di quote del relativo comparto vengono informati della sospensione; l'avviso della sospensione viene anche pubblicato sui giornali specificati dalla società di gestione se la sospensione della valutazione è probabilmente destinata a durare per più di una settimana, dando agli investitori la possibilità di ritirare le loro richieste.

Articolo 11 – Rimborso

La società di gestione rimborsa di norma le quote di un comparto in qualsiasi giorno lavorativo bancario al prezzo di rimborso, a fronte della consegna dei relativi certificati rappresentativi delle quote. La richiesta di rimborso e i certificati rappresentativi delle quote da presentare per il rimborso sono accettati presso gli sportelli dell'amministrazione centrale, del distributore centrale o di un altro agente di distribuzione come descritto nel prospetto informativo.

Il prezzo di rimborso delle quote di un comparto corrisponde al valore del patrimonio netto unitario nella moneta di riferimento del comparto o della classe di quote applicabile nel secondo giorno di valutazione dopo la ricezione della richiesta di rimborso e della restituzione dei certificati rappresentativi delle quote, al netto degli eventuali oneri di rimborso.

All'atto del rimborso, una commissione fino ad un massimo del 5% può essere dedotta dal prezzo di rimborso se tale disposizione è prevista nel prospetto informativo del fondo per la specifica classe di quote.

Se l'esecuzione di una richiesta di rimborso comporta la diminuzione della posizione di un investitore in un comparto o in una classe di quote al di sotto del requisito minimo di posizione per il comparto o la classe di quote in questione, la società di gestione, senza ulteriori comunicazioni all'investitore, può considerare tale richiesta di rimborso come una richiesta di rimborso per tutte le quote di tale comparto o classe detenute dall'investitore.

Considerato che nel patrimonio di ciascun comparto deve essere mantenuta una adeguata percentuale di attività liquide, in circostanze normali la liquidazione delle quote avviene entro due giorni lavorativi bancari dal calcolo del prezzo di rimborso. Ciò non vale nel caso in cui specifiche disposizioni di legge, come ad esempio restrizioni sui cambi o controlli valutari o altre circostanze al di fuori del controllo della banca depositaria, rendano impossibile il trasferimento dell'importo del rimborso.

In caso di richieste di rimborso d'importo rilevante, la società di gestione può decidere di rinviare il pagamento fino a che non avrà venduto, senza indebiti ritardi, corrispondenti valori patrimoniali del fondo. Quando tale misura si rende necessaria, tutte le richieste di rimborso pervenute nella stessa data vengono regolate allo stesso prezzo.

Il pagamento viene effettuato mediante trasferimento bancario o rimessa di assegno oppure, ove possibile, in contanti nella moneta avente corso legale nel Paese dove deve essere effettuato il pagamento, dopo la conversione del relativo importo.

Se il pagamento deve essere effettuato in una moneta diversa da quella di denominazione delle relative quote, l'importo da liquidare sarà pari al ricavato della conversione della moneta di denominazione nella moneta di pagamento, al netto delle commissioni e degli oneri di cambio. Se non diversamente previsto dalla legge applicabile, non vi è alcun obbligo di pagare il ricavato del rimborso in una moneta diversa da quella di denominazione delle quote.

Al pagamento del prezzo di rimborso, le quote corrispondenti perdono ogni validità. Le quote rimborsate vengono annullate al pagamento del prezzo di rimborso.

Articolo 12 – Conversione delle quote

Tenendo conto dei limiti stabiliti nel prospetto informativo, i titolari delle quote di una determinata classe possono convertire in qualsiasi momento in tutto o in parte le loro quote nelle quote della stessa classe di un altro comparto o di un'altra classe nello stesso comparto o in un altro comparto. Devono essere rispettati i requisiti previsti per la classe in cui tali quote sono convertite. La conversione viene effettuata sulla base del valore del patrimonio netto unitario calcolato nel primo giorno lavorativo bancario successivo alla data della richiesta.

Unitamente alla richiesta di conversione devono essere presentati i certificati rappresentativi delle quote oggetto della conversione. Se l'esecuzione di una richiesta di conversione comporta la diminuzione del valore delle quote detenute da un titolare delle quote in un comparto o in una classe al di sotto del requisito di posizione minima per tale comparto o classe di quote, la società di gestione può, senza ulteriori comunicazioni all'investitore, considerare tale richiesta di conversione come una richiesta di conversione per tutte le quote di tale classe detenute dall'investitore.

In caso di conversione di quote in una moneta in quote denominate in un'altra moneta, vengono detratte le commissioni di conversione e gli oneri di cambio.

Se previsto nel prospetto informativo, all'atto della conversione può essere applicata una commissione pari alla metà dell'aliquota standard. Le commissioni di conversione delle quote vanno a favore delle banche e altre istituzioni finanziarie incaricate della distribuzione delle quote.

Articolo 13 – Spese a carico del fondo

Il fondo sostiene i seguenti oneri:

- tutte le imposte eventualmente dovute sul patrimonio, i proventi e le uscite del fondo;
- le commissioni di brokeraggio e bancarie d'uso a carico del fondo per le transazioni sui titoli del portafoglio (questi oneri vengono aggiunti al prezzo d'acquisto dei titoli e detratti dal ricavato della vendita);
- la commissione di gestione mensile fino a un massimo dell'1,50% annuo a favore della società di gestione, pagabile alla fine di ogni mese e calcolata sulla base della media giornaliera del valore del patrimonio netto delle rispettive classi di quote nel mese corrispondente. Per alcuni comparti e classi di quote, la commissione di gestione può essere addebitata ad aliquote diverse o non essere addebitata affatto. Le commissioni dovute dalla società di gestione per eventuali servizi di consulenza per gli investimenti vengono pagate a valere sulla commissione di gestione. Ulteriori dettagli relativi alle commissioni di gestione sono riportati nel prospetto informativo;
- le commissioni spettanti alla banca depositaria, concordate di tempo in tempo con la società di gestione in base alle aliquote d'uso sul mercato lussemburghese e riferite al patrimonio netto dei singoli comparti, o al valore dei titoli in custodia o stabilite come importo forfettario; Le commissioni pagabili alla banca depositaria non possono essere superiori allo 0,10 per cento annuo e si sommano, in alcuni casi, alle commissioni di transazione e alle commissioni dei corrispondenti della banca depositaria;
- le commissioni a favore degli agenti di pagamento (in particolare anche una commissione per il pagamento delle cedole), agli agenti di trasferimento e agli agenti di rappresentanza autorizzati nei luoghi di registrazione;
- tutte le altre spese sostenute per l'attività di vendita e per gli altri servizi non contemplati nella presente sezione; per alcune classe di quote queste spese possono tuttavia essere in tutto o in parte a carico della società di gestione;
- le spese, comprese quelle per le consulenze legali, che possono essere sostenute dalla società di gestione o dalla banca depositaria in relazione a misure prese per conto dei titolari delle quote;
- i costi di stampa dei certificati rappresentativi delle quote, gli oneri per la preparazione, il deposito e la pubblicazione del regolamento di gestione e degli altri documenti concernenti il fondo, comprese le notifiche per la registrazione, i prospetti informativi e i documenti integrativi per tutte le autorità pubbliche e le borse valori (comprese le associazioni locali degli operatori in titoli autorizzati) richiesti in relazione al fondo o all'offerta delle quote; il costo di stampa e di distribuzione del bilancio annuale e della relazione semestrale per i titolari delle quote in tutte le lingue necessarie, unitamente al costo di stampa e di distribuzione di tutti gli altri prospetti e documenti richiesti dalla legge o dalle disposizioni delle autorità soprammenzionate; gli oneri per la tenuta della contabilità e il calcolo giornaliero del valore del patrimonio netto, per le notifiche ai titolari delle quote, compresa la pubblicazione dei prezzi per i titolari delle quote, le competenze e le spese per la revisione contabile e le consulenze legali del fondo, e tutte le altre spese amministrative similari, nonché le altre spese direttamente sostenute in relazione all'offerta e alla vendita delle quote, compresi gli oneri per la stampa delle copie dei documenti o prospetti soprammenzionati utilizzati nella commercializzazione delle quote del fondo. Possono essere addebitate anche le spese per la pubblicità.

Tutte le commissioni ricorrenti vengono detratte in primo luogo dal reddito degli investimenti, poi dagli utili derivanti dalle operazioni in titoli e infine dal patrimonio. Altre spese possono essere ammortizzate su un periodo massimo di cinque anni. Anche le spese di costituzione di nuovi comparti o classi di quote possono essere ammortizzate su un periodo massimo di cinque anni.

Articolo 14 – Esercizio contabile, revisione contabile

L'esercizio contabile del fondo si chiude al 30 settembre di ogni anno.

Il patrimonio del fondo è soggetto a revisione da parte di un revisore contabile indipendente nominato dalla società di gestione.

Articolo 15 – Destinazione del reddito netto e dei guadagni in conto capitale

1. Quote a distribuzione

Se sono state emesse quote a distribuzione, la società di gestione dopo la chiusura dell'esercizio contabile stabilisce per ciascun comparto la misura del reddito netto degli investimenti da attribuire a tali quote. Le plusvalenze da realizzo sulle attività di pertinenza del fondo (plusvalenze da realizzo, ricavi dalla cessione di diritti d'opzione e ricavi simili) possono inoltre essere trattenute in tutto o in parte nel fondo per il reinvestimento oppure registrate in tutto o in parte nel prospetto di conto economico e distribuite agli investitori. Nello stesso tempo, il reddito netto degli investimenti, le plusvalenze da realizzo e il ricavato della vendita di diritti vengono rettificati per tenere conto dei pagamenti effettuati da nuovi sottoscrittori e dei rimborsi. Ulteriori distribuzioni possono essere effettuate al fine di ottenere un rapporto di distribuzione appropriato. Le distribuzioni vengono di norma effettuate con frequenza annuale o agli intervalli stabiliti nel prospetto informativo.

2. Quote a capitalizzazione

Il reddito generato viene utilizzato per aumentare il valore del patrimonio netto delle quote (capitalizzazione). La società di gestione può comunque decidere in qualsiasi momento, a sua discrezione, di effettuare una distribuzione.

3. Disposizioni generali

Le distribuzioni relative ai certificati rappresentativi delle quote vengono effettuate su presentazione delle relative cedole, mediante trasferimento bancario, assegno bancario o pagamento in contanti (se necessario previa conversione valutaria) nella moneta avente corso legale nel Paese dell'agente di pagamento.

I pagamenti relativi alle quote senza emissione dei certificati fisici sono effettuati mediante assegno inviato all'indirizzo indicato sul registro dei titolari delle quote o, in casi particolari stabiliti dalla società di gestione, mediante trasferimento bancario.

I diritti relativi alle distribuzioni non incassate entro cinque anni dalla data di scadenza cadono in prescrizione e i relativi importi vengono assegnati nuovamente al relativo comparto.

Articolo 16 – Modifica del regolamento di gestione

La società di gestione, con l'approvazione della banca depositaria, può modificare in qualsiasi momento in tutto o in parte il presente regolamento di gestione.

Le modifiche vengono depositate presso il registro di commercio e delle società di Lussemburgo ed entrano in vigore nel giorno della loro pubblicazione sul «Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations» lussemburghese (il «Mémorial»).

Articolo 17 – Comunicazioni

Il valore del patrimonio netto delle quote delle singole classi e/o il loro prezzo di emissione e rimborso vengono pubblicati in ogni giorno lavorativo bancario in Lussemburgo presso la sede legale della società di gestione.

Il bilancio annuale, che viene pubblicato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio contabile, e tutte le relazioni intermedie del fondo sono disponibili per i titolari delle quote presso la sede legale della società di gestione, nonché presso gli agenti di pagamento e gli agenti di distribuzione.

Le modifiche del regolamento di gestione, gli avvisi ai titolari delle quote e le comunicazioni riguardanti la sospensione del calcolo del valore del patrimonio netto e del rimborso delle quote sono pubblicati, ove necessario, sul Mémorial, sul «d'Wort» e sui giornali dei Paesi in cui le quote del comparto sono distribuite al pubblico.

Articolo 18 – Liquidazione, durata del fondo e fusione dei comparti

Il fondo e i singoli comparti hanno una durata illimitata. I titolari delle quote, i loro eredi o altri aventi diritto non possono chiedere la divisione o lo scioglimento del fondo o di un comparto. La società di gestione è comunque autorizzata, con l'approvazione della banca depositaria, a procedere in qualsiasi momento allo scioglimento del fondo, di singoli comparti o di singole classi di quote. La delibera di scioglimento del fondo viene pubblicata sul Mémorial, su almeno altri due giornali nonché su vari giornali nei Paesi in cui è autorizzata la distribuzione del fondo. La delibera di scioglimento di un comparto sarà pubblicata su due giornali, indicati nel prospetto informativo. L'emissione delle quote viene sospesa a partire dalla data della delibera di scioglimento. Il rimborso delle quote è invece possibile, a condizione che venga garantita la parità di trattamento tra i titolari delle quote. Nel contempo vengono effettuati accantonamenti per tutte le spese e commissioni ancora da regolare.

Alla liquidazione del fondo o di un comparto la società di gestione procede al realizzo del relativo patrimonio nel migliore interesse dei titolari delle quote e impartisce istruzioni alla banca depositaria per la distribuzione del ricavato della liquidazione, al netto dei costi di liquidazione, proporzionalmente ai titolari delle quote, tenendo conto dei diritti delle singole classi. Gli importi di liquidazione che non possono essere distribuiti ai titolari delle quote vengono depositati presso la Caisse de Consignations in Lussemburgo fino alla scadenza del termine di prescrizione.

Se la società di gestione liquida una classe di quote, senza lo scioglimento del fondo o di un comparto, deve rimborsare tutte le quote di tale classe al loro valore del patrimonio netto di quel momento. L'avviso di rimborso viene pubblicato dalla società di gestione e il prezzo di rimborso, qualora non possa essere pagato mediante trasferimento bancario, mediante assegno o in contanti dall'agente di pagamento, è pagabile agli ex titolari delle quote dalla banca depositaria per un periodo di sei mesi e successivamente depositato presso la Caisse de Consignations in Lussemburgo.

La società di gestione può altresì deliberare la fusione di vari comparti mediante la conversione di una o più classi di quote di uno o più comparti in una o più classi di un altro comparto del fondo o di un altro organismo d'investimento collettivo di diritto lussemburghese. In tal caso i diritti delle singole classi di quote vengono determinati con riferimento ai rispettivi valori del patrimonio netto nella data di effetto della fusione. Tali operazioni di fusione devono essere annunciate con almeno un mese di preavviso, in modo da consentire agli investitori di chiedere il rimborso delle loro quote, senza spese, nel caso in cui non desiderino investire nei comparti risultanti dalla fusione.

Articolo 19 – Prescrizione

I diritti dei titolari delle quote nei confronti della società di gestione o della banca depositaria si prescrivono dopo cinque anni dalla data dell'evento che li ha originati.

Articolo 20 – Legge applicabile, giurisdizione e lingua determinante

Per tutte le controversie tra i titolari delle quote, la società di gestione, gli azionisti di quest'ultima e la banca depositaria è competente il tribunale distrettuale di Lussemburgo e si applica il diritto lussemburghese. La società di gestione e/o la banca depositaria possono comunque assoggettare se stesse e il fondo alla giurisdizione del Paese in cui le quote sono offerte e vendute per i diritti degli investitori soggetti a questi Paesi.

Fa fede la versione in lingua tedesca del presente regolamento di gestione. La società di gestione e la banca depositaria possono comunque riconoscere come vincolanti per se stesse e per il fondo le traduzioni da loro autorizzate nelle lingue dei Paesi in cui le quote del fondo sono offerte e vendute.

Lussemburgo, 6 dicembre 2007

Credit Suisse Bond Fund Management Company

Credit Suisse (Luxembourg) S.A.